XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2140

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POTENTI, TURRI, BISA, CANTALAMESSA, DI MURO, MARCHETTI, MORRONE, PAOLINI, TATEO, TONELLI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BITONCI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COLMELLERE, COVOLO, DE MARTINI, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MANZATO, MOSCHIONI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TIRAMANI, TOMBOLATO, VALBUSA, VALLOTTO, ZICCHIERI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifica all'articolo 337 del codice penale, in materia di resistenza a un pubblico ufficiale

Presentata il 4 ottobre 2019

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 337 del codice penale recita: « Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ». Il fon-

damento della disposizione in esame si ravvisa nell'esigenza di tutelare la libertà di determinazione e di azione della pubblica amministrazione, attraverso la tutela, anche fisica, dei soggetti che vi operano.

Oggi, per integrare il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, non basta la mera resistenza passiva o la fuga, ma è necessaXVIII LEGISLATURA A.C. 2140

rio che vi sia un comportamento diretto a impedire l'azione dell'organo di polizia e tale da indurre una desistenza, mediante violenza diretta oppure mettendo in pericolo la vita di terzi. Quindi, ad esempio, la condotta di chi elude un controllo stradale può integrare la violazione dell'articolo 192 del codice della strada e non anche dell'articolo 337 del codice penale, che prevede l'uso di violenza o di minaccia, determinando un illecito amministrativo passibile di una semplice sanzione pecuniaria anziché un reato.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che la semplice fuga non integra il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, quando il conducente non si ferma al posto di blocco o l'utente di un servizio pubblico fugge dal controllo del titolo di viaggio a bordo di un treno o di un autobus, salvo che abbia commesso altre violazioni del codice della strada o una condotta imprudente, come avere azionato il freno di emergenza. Se ne deduce che il reato non è configurabile nel caso in cui il soggetto pone in essere una condotta di mera resistenza passiva ovvero quando si limita a divincolarsi a seguito di una reazione spontanea e istintiva rispetto alla richiesta del pubblico ufficiale.

Parimenti sono sempre più frequenti i casi di coloro che, se non autori di vere e proprie aggressioni al personale di bordo dei mezzi di trasporto pubblico, dopo essere stati invitati a esibire un titolo di viaggio, realizzano, invece, una fuga. Que-

ste fattispecie, nei diversi contesti in cui possono concretizzarsi, appaiono ormai di ampio allarme sociale. In questo caso, il controllore di un'azienda di trasporto pubblico riveste la qualità di pubblico ufficiale in ragione dell'attribuzione dei poteri autoritativi e certificativi, individuati nelle funzioni di accertamento dell'infrazione, di identificazione personale dell'autore della violazione e di redazione del relativo verbale di accertamento, che gli sono attribuiti dalle norme di legge, regionali e nazionali. Tuttavia, anche in questo caso, la fuga da un controllo, quando a un soggetto sia espressamente richiesto di esibire il titolo di viaggio - non, quindi, il semplice allontanamento alla vista dell'operatore di bordo -, non costituisce un illecito penalmente rilevante.

La presente proposta di legge intende, quindi, mutare atteggiamento verso tali condotte, che devono rimanere estranee alla cultura e al modo di vivere di un Paese civile, ampliando la tutela dei soggetti deputati a garantire non solo la sicurezza pubblica, ma anche la semplice tranquillità del trasporto pubblico, della circolazione terrestre e della navigazione o di ogni altro servizio pubblico nel quale sia richiesta la collaborazione dei cittadini per la migliore convivenza e nel rispetto della pubblica autorità e dei suoi rappresentanti. Si propone, a tal fine, in un unico articolo, la modifica dell'articolo 337 del codice penale.

XVIII LEGISLATURA A.C. 2140

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 337 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al primo comma a sottoporsi a un controllo stradale o nautico, a una verifica sul possesso di titoli di viaggio o ad altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarvisi, è punito con la reclusione fino a sei mesi ».



18PDL0077090^{}